



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 233 del 15/11/2018

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Quarto provvedimento.

Codice CIFRA GFS/SDL/2018/ _____

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Quarto provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dalla competente Sezione, che si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

TOTALE € 93.056,08

Generalità del creditore: Anna Maria Cavallo;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – n. 16 del 9 gennaio 2018, per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 74.834,63 per sorte capitale, € 175,30 per interessi ed € 18.046,15 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito: La sig.ra Anna Maria Cavallo ha convenuto in giudizio la ex USL LE/13 ed il Ministero della Salute per ivi sentir riconoscere e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno a lei arrecato a seguito di emotrasfusione di sangue infetto intervenuta in data 4 febbraio 1972 presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli.

Con Sentenza n. 4173/2015, il Tribunale di Lecce ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera e del Ministero della Salute provvedendo alla condanna in solido nei loro confronti per il risarcimento dei danni alla sig.ra Cavallo, previa detrazione dell'eventuale indennizzo ex lege 210/92 eventualmente già percepito.

Successivamente, il Ministero ha proposto appello che tuttavia è stato respinto.

Con Sentenza n. 16/2018, la Corte d'Appello di Lecce ha pertanto condannato in solido tra loro la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/13 ed il Ministero della Salute al risarcimento del danno in favore della sig.ra Cavallo, oltreché alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Con atto di precetto notificato a questa amministrazione regionale in data 3 ottobre 2018, il legale della sig.ra Cavallo ha richiesto le somme dovute alla sua assistita in forza della succitata sentenza, rimasta inappellata e pertanto ormai passata in giudicato.

In considerazione della incapienza delle casse della Gestione Liquidatoria ex USL LE/13, ed in virtù di principi giurisprudenziali ormai consolidati per cui è la regione il soggetto legittimato a rispondere delle posizioni debitorie pregresse delle ex UUSLL, si procede al pagamento di quanto richiesto con atto di precetto in favore dell'istante.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della Sentenza Corte d'Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – n. 16 del 9 gennaio 2018, per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 93.056,08.

Il Dirigente della Sezione AFC
(Benedetto G. Pacifico)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Giancarlo Ruscitti)

Il Presidente
(Michele Emiliano)

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

"E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

1. Sentenza Corte d'Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – n. 16 del 9 gennaio 2018, per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio, in favore della sig.ra Anna Maria Cavallo, per € 93.056,08;

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1315** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi*" per € 175,30;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" per € 18.046,15;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1318** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" mediante prelievo dal Capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" – Missione 1 – Programma 11 – Codifica economica 1.3.2.99 – Codice UE 08 per € 74.834,63.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"